

ACCESSO: Diritto di accesso - Dichiarazione dei redditi di un terzo relative ad un determinato arco temporale - Istanza ostensiva per fini difensivi - Sussiste.

Tar Abruzzo - Pescara, Sez. I, 8 maggio 2021, n. 249

“[...] i documenti reddituali acquisiti e conservati dall’Amministrazione finanziaria rientrano nel concetto di documento amministrativo, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso;

- il diritto di accesso inoltre può essere esercitato anche nel caso in cui esistano concorrenti strumenti di acquisizione dei medesimi documenti amministrativi in altre sedi giurisdizionali;

- in caso di accesso cd. difensivo, il nesso di strumentalità necessaria con la documentazione richiesta richiede la mera astratta pertinenza con la situazione ‘finale’ controversa, purché motivata e dettagliata [...] e non solo genericamente enunciata [...]”.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego, del 7 settembre 2020, adottato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della istanza di accesso agli atti proposta dalla medesima in data 18.05.2020, per esaminare e ad acquisire copia delle dichiarazioni reddituali della sig.ra -OMISSIS-relative agli anni dal 2012 al 2018;

- l’istanza di accesso, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe la funzione di accertare la condizione patrimoniale della controinteressata, al fine di dimostrare in giudizio la simulazione di atti di trasferimento immobiliare o di assoggettarli ad azione revocatoria, in quanto tali atti potrebbero compromettere la capienza patrimoniale dell’alienante in caso di condanna del medesimo al risarcimento del danno nei suoi confronti per fatti attualmente sottoposti al vaglio del giudice penale in sede dibattimentale;

- il diniego è basato sulla seguente motivazione: *“Premesso che la persona per la quale è stato chiesto l’accesso agli atti amministrativi, ha opposto il suo diniego all’ostensione di qualsivoglia documento fiscale a terzi, per qualsiasi motivo ed a qualsivoglia soggetto, l’Ufficio in intestazione, è obbligato a negare l’accesso agli atti.”;*

- il ricorso è fondato;

- come ormai chiarito in giurisprudenza (cfr. ad pl. sentenze 19, 20 e 21 del 2020), infatti, i documenti reddituali acquisiti e conservati dall’Amministrazione finanziaria rientrano nel concetto di documento amministrativo, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso;

- il diritto di accesso inoltre può essere esercitato anche nel caso in cui esistano concorrenti strumenti di acquisizione dei medesimi documenti amministrativi in altre sedi giurisdizionali;

- in caso di accesso cd. difensivo, il nesso di strumentalità necessaria con la documentazione richiesta richiede la mera astratta pertinenza con la situazione ‘finale’ controversa, purché motivata e dettagliata, come avvenuto nel caso di specie, e non solo genericamente enunciata;
- l’accesso difensivo cioè non presuppone necessariamente la già avvenuta instaurazione e la pendenza in concreto di un giudizio, attesa la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva;
- tutto ciò, con la precisazione che l’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamente trattabile dal soggetto richiedente, il quale è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ.;
- le spese seguono il criterio della soccombenza nei confronti dell’Amministrazione resistente, e sono liquidate in dispositivo;
- si dispone la revoca del beneficio del gratuito patrocinio, atteso che, come da comunicazione in data 27 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate, la ricorrente ha superato i limiti di reddito indicati dalla legge per usufruirne;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e dunque ordina l’ostensione dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 1.500,00, a titolo di spese processuali, oltre contributo unificato e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche fattuale, idoneo ad identificarle.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

